

La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-*bis* sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso *sub specie* di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal "valore" economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica:

- Cass., sez. III, n. 46586/2019



APPROFONDIMENTI

- AMBIENTE & SVILUPPO 2/2019: "I sottoprodotti dopo la Direttiva n. 2018/851/UE, tra persistenti incertezze definitorie e nuove prospettive", di Alfredo Scialò

7.3.3 Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, come stabilito dall'art. 184-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, che devono essere adottati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nota: la condizione di cui alla lett. a) sopra riportata è stata modificata dal D.L. n. 101/2019 (recepito con modifiche dalla Legge n. 128/2019); precedentemente la condizione era così espressa: "la sostanza o l'oggetto è **comunemente** utilizzato per scopi specifici".

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni sopra elencate.

Ai fini di una corretta gestione, è necessario tenere conto del fatto che la normativa in materia di gestione dei rifiuti continua ad applicarsi fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

I criteri di cui sopra sono adottati secondo le seguenti modalità, gerarchicamente ordinate:

- in conformità alla normativa comunitaria;
- in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Si evidenzia che l'art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dalla Legge n. 128/2019 che converte il D.L. n. 101/2019), stabilisce che, in mancanza dei criteri di cui ai due punti precedenti, le autorizzazioni di cui agli art. 208, 209 e 211, D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del medesimo Decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, Direttiva n. 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.

Nota: il comma 3 dell'art. 184-ter specifica che i criteri di cui tener conto sono:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Nota: la Legge n. 128/2019 che contiene conversione in legge con modifiche del D.L. n. 101/2019, e che introduce rilevanti modifiche all'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è entrata in vigore il 3 novembre 2019. Si rimanda a tale norma per ulteriori dettagli sulla disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, ed in particolare alle disposizioni previste per i titolari delle autorizzazioni a seguito di entrata in vigore della normativa che detta i criteri specifici (ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

Con riferimento alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi di quanto sopra illustrato, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, al D.M. n. 161/2002 e al D.M. n. 269/2005.

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha inserito all'interno dell'art. 184-ter, D. Lgs. n. 152/2006 un'ulteriore disposizione che di fatto raccorda la normativa sui rifiuti con la normativa vigente sulle sostanze chimiche e sui prodotti che le contengono. In particolare è previsto che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Ai sensi di questa nuova disposizione, le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 (si veda sopra lettere a), b), c) e d)) devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto. Tali modifiche sono in vigore dal 26 settembre 2020.

Nota: ai sensi dell'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Le modalità organizzazione e di funzionamento di tale registro (denominato "REcer") sono state definite attraverso il D.M. 21 aprile 2020, che prevede che l'effettiva operatività del REcer sia comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fino all'effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis dell'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006).



APPROFONDIMENTI

- AMBIENTE & SVILUPPO 10/2020: “Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto: quali novità con il D.Lgs. n. 116/2020?”, di Valentina Cavanna
- AMBIENTE & SVILUPPO 3/2020: “L’irrituale riscrittura dell’art. 184-ter del TUA e le linee guida SNPA riaprono all’EoW accertata dalle Regioni”, di Alberto Muratori
- AMBIENTE & SVILUPPO 2/2019: “Autorizzazioni End of waste: lo sblocco arriva dalla conversione del Decreto ‘Salva imprese’”, di Alberto Muratori



GIURISPRUDENZA

In particolare, la giurisprudenza pone l’attenzione su:

Quando un bene cessa di essere rifiuto

La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 181-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’introduzione dell’art. 184-*ter* del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12, D.Lgs. n. 205/2010, presuppone necessariamente una pregressa attività di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al “pastello di piombo”, in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161/2002):

- Cass., sez. III, n. 41075/2015

Nei paragrafi successivi si riporta un’analisi operativa dei casi di cessazione della qualifica di rifiuto attualmente disciplinati da normativa specifica.

➔ **Materiali di dragaggio**

Come previsto dall’art. 184-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, i **materiali dragati** sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) sono soddisfatti i seguenti requisiti e condizioni:

- a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla seguente lett. b), secondo periodo;
- b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

Nota: al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato III del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

Il produttore o il detentore predispongono una **dichiarazione di conformità** da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo.

La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui sopra conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conformità, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dall'art. 184-*quater* del D.Lgs. n. n. 152/2006 e, qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi, ordina il divieto di utilizzo dei materiali che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi di quanto indicato, durante la movimentazione sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-*bis* del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

→ Rottami metallici

Il Regolamento UE n. 333/2011 definisce i criteri che determinano quando cessano di essere considerati rifiuti i **rottami di ferro, acciaio e alluminio**, inclusi i **rottami di leghe di alluminio**, definiti come segue del Regolamento stesso:

- "rottami di ferro e acciaio", i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
- "rottami di alluminio", i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio.

Ai fini di una corretta comprensione delle disposizioni del Regolamento, si riportano anche le altre definizioni contenute nello stesso:

- "detentore", la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
- "produttore", il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

- “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
- “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO

- i. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’Allegato I del Regolamento;
- ii. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’Allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- iii. i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’Allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento.

ROTTAMI DI ALLUMINIO (inclusi i rottami delle leghe di alluminio)

- i. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’Allegato II del Regolamento;
- ii. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’Allegato II del Regolamento;
- iii. i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’Allegato II (qualità dei rottami) del Regolamento.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, per entrambe le tipologie di rottami devono essere rispettate le condizioni:

- il produttore ha predisposto una **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami metallici; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- il produttore applica un **sistema di gestione della qualità** atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra.

L’art. 6 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. È previsto che un organismo esterno (con determinati requisiti) accerti periodicamente che il sistema qualità soddisfa le disposizioni stabilite dal Regolamento.

→ Rottami di rame

Il Regolamento UE n. 715/2013 definisce i criteri che determinano quando i **rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti. Oltre alle definizioni di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) “rottami di rame”, i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;
- 2) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;
- 3) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

- 4) "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 5) "personale qualificato", personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;
- 6) "controllo visivo", il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- 7) "partita", un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato I del Regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'Allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'Allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami di rame; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- il produttore applica un **sistema di gestione** atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L'art. 5 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere certificato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

→ Rottami di vetro

I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti sono contenuti nel Regolamento UE n. 1179/2012, che riporta le seguenti definizioni:

- 1) "rottame di vetro": rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
- 2) "detentore": la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
- 3) "produttore": detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 4) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 5) "personale qualificato": personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
- 6) "controllo visivo": il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- 7) "partita": un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato I del Regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'Allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'Allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- il produttore applica un **sistema di gestione** atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L'art. 5 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere certificato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

→ Combustibile solido secondario

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006, il "combustibile solido secondario (CSS)" è così definito:

il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Il D.M. n. 22/2013 definisce i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di **combustibile solido secondario (CSS)**, come sopra definito, cessino di essere qualificate come rifiuto.

Nota: ai fini del D.M. n. 22/2013 si applicano, per quanto non diversamente disposto e in quanto applicabili, le definizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e al D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, nonché le seguenti:

- a) "autorità competente": l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, oppure dell'autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato Decreto legislativo;
- b) "cementificio": un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS);
- c) "centrale termoelettrica": impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS);
- d) "CSS-Combustibile": il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 (del D.M. n. 22/2013);

- e) "lotto": un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 (del D.M. n. 22/2013);
- f) "produttore": il gestore dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile;
- g) "sottolotto": la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente Regolamento (cioè del D.M. n. 22/2013);
- h) "utilizzatore": il gestore dell'impianto di cui alle lett. b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.

Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica quanto segue:

- il rispetto delle prescrizioni relative all'impianto per la produzione del CSS-Combustibile, i rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile, il processo di produzione del CSS-Combustibile, il sistema di gestione;
- fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 8 del D.M. n. 22/2013, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato I del Decreto;
- i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
- il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.

All'esito positivo della verifica di cui sopra, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una **dichiarazione di conformità** in base al modello di cui all'Allegato IV del D.M. n. 22/2013.

Un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità. In assenza di una dichiarazione di conformità, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Nota: il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Si vedano ulteriori dettagli in art. 8 del D.M. n. 22/2013.

Il D.M. n. 22/2013 prevede, inoltre, le seguenti disposizioni:

<p>IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE</p>	<p>Il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e <i>audit</i> (EMAS).</p>
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE	Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato II del D.M. n. 22/2013, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato II. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179, D.Lgs. n. 152/2006. Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).
DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO IL PRODUTTORE	In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Il deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
TRASPORTO DEL CSS-COMBUSTIBILE ALL'IMPIANTO DI UTILIZZO	Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) o c) del D.M. n. 22/2013 in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile oppure all'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 11 del D.M. n. 22/2013.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE	L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, è consentito esclusivamente in cementifici o centrali termoelettriche come sopra definiti, ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

Entro il 30 aprile di ogni anno il produttore e ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile sono tenuti a trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006, ciascuno in base al ruolo svolto, una comunicazione contenente una serie di informazioni relative all'anno solare precedente.

→ Conglomerato bituminoso

Sono contenute nel Decreto 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018, le disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Tale Decreto definisce, innanzitutto, cosa debba essere considerato conglomerato bituminoso:

“Conglomerato bituminoso”: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

- 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
- 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Il Decreto n. 69/2018 utilizza, inoltre, l’espressione “granulato di conglomerato bituminoso” per indicare il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’art. 184-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto medesimo.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 69/2018, il conglomerato bituminoso cessa di essere rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla Parte A) dell’Allegato I, di seguito riportati:
 - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
 - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
 - per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade (si veda la Nota sotto riportata), in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
- risponde agli *standard* previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- risulta conforme alle specifiche di cui alla Parte B) dell’Allegato I, in cui sono definite le modalità per:
 - effettuare le verifiche sui rifiuti in ingresso;
 - effettuare le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso (sono definiti i test da effettuare ed i parametri da verificare);
 - verificare le caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Nota: il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso il 5 ottobre 2018 la circolare n. 16293, con la quale fornisce, in particolare, i seguenti chiarimenti:

- con il termine “strade” utilizzato nella Parte A) dell’Allegato I (in cui sono elencati gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso) si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali;
- con l’espressione “laboratorio certificato” contenuta nella Parte B) dell’Allegato I si intende un laboratorio dotato di certificazione rilasciata ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001: 2015.

Il produttore attesta il rispetto dei criteri di cui sopra mediante una dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato II del Decreto n. 69/2018, e inviata (tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’art. 65, D.Lgs. n. 82/2005),

all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore è tenuto a conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale:

- la dichiarazione di conformità (anche in formato elettronico);
- un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802: 2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, Decreto n. 69/2018; il campione deve essere conservato per cinque anni in condizioni tali da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e consentire la ripetizione delle analisi. Rispetto a quest'obbligo sono previste delle deroghe per imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.

Nota: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 69/2018 (3 luglio 2018), il produttore doveva presentare all'autorità competente, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto medesimo, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II e del Titolo I, Capo IV, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Nelle more di tale adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art. 3 del Decreto n. 69/2018, attestate mediante dichiarazione di conformità come sopra specificato.

→ Gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso

In data 21 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 31 marzo 2020, n. 78 (in vigore dal 5 agosto 2020) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante dai pneumatici fuori uso (PFU).

Si riportano qui di seguito, innanzitutto, le principali definizioni di riferimento contenute nel Decreto:

"pneumatici": componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;

"PFU": lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;

"gomma vulcanizzata": la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici;

"gomma vulcanizzata granulare (GVG)": la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

"lotto": un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

"produttore": il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione).

Il decreto dispone che, ai sensi dell'art. 184-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del medesimo

Decreto. Inoltre, stabilisce che la GVG è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 del D.M. n. 78/2020.

Nota: l'allegato 1, D.M. n. 78/2020 definisce, in particolare, parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata (lettera a)), caratteristiche fisico-geometriche della GVG (lettera b)), verifiche da effettuare sulla gomma vulcanizzata (lettera c)), verifiche sui rifiuti in ingresso (lettera d)), nonché una serie di misure minime che devono essere implementate (quali, ad esempio, le modalità di identificazione dei rifiuti).

Il produttore è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- attestare il rispetto dei criteri di cui sopra attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata (con una delle modalità di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005), all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- conservare presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- conservare per 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di GVG prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti previsti; deve essere garantito che non vi sia alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della GVG prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Nota: tali disposizioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, a condizione che il sistema di gestione ambientale preveda il rispetto dei criteri previsti dal D.M. n. 78/2020, il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione, e la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Nota: ai sensi del D.M. n. 78/2020, è definita "autorità competente" l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, parte IV, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 del medesimo Decreto.

Nota: ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al D.M. n. 78/2020 sopra descritti, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, parte IV del medesimo D.Lgs. Nelle more di tale adeguamento, la GVG prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri previsti dal Decreto, attestate mediante dichiarazione di conformità (con le modalità sopra riportate).

→ Carta e cartone

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021 il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone. Le definizioni di riferimento contenute nel Decreto, in vigore dal 24 febbraio 2021, sono le seguenti:

“rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

“carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

“lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

“produttore di carta e cartone recuperati”: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);

“dichiarazione di conformità”: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all'art. 5;

“autorità competente”: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis, parte II o del titolo I, capo IV, parte IV, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 del medesimo decreto;

“componenti non cartacei”: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643;

“materiali proibiti”: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”.

In Allegato 1 al Decreto sono contenuti i requisiti tecnici che devono essere rispettati affinché rifiuti di carta e cartone, che sono stati oggetto di operazioni di recupero in conformità alla norma UNI EN 643, possano essere qualificati come “carta e cartone recuperati”, cessando così di possedere la qualifica di rifiuto.

Il Decreto dispone, altresì, che la carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici indicati in allegato 2 al decreto medesimo, che reca:

Nota: la carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Il D.M. n. 188/2020 prevede, inoltre, una serie di adempimenti spettanti al produttore di carta e cartone recuperati, che è tenuto a:

- predisporre una dichiarazione di conformità (utilizzando il modulo riportato in Allegato 3 al decreto) al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

Nota: la dichiarazione di conformità, redatta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000), deve essere inviata all'autorità competente ed all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

- conservare la dichiarazione di conformità, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, e rendendola disponibile alle autorità di controllo in caso di richiesta;
- quale dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti, conservare per un anno presso l'impianto di recupero o presso la propria sede legale un campione di carta e cartone recuperati;

Nota: il campione di carta e cartone recuperati deve essere prelevato rispettando quanto stabilito in allegato 1, lettera b, D.M. n. 188/2020 e dalla norma UNI 10802, e dovrà essere conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, e da permettere la ripetizione delle analisi. Il tempo di conservazione del campione si riduce a sei mesi se l'impresa è registrata EMAS o è in possesso della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato; nel caso si benefici di questa riduzione, il produttore deve disporre di documentazione relativa al rispetto delle norme di cui al D.M. n. 188/2020, della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione, ed infine relativa alla revisione e miglioramento del sistema di gestione.

- applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. n. 188/2020.

Nota: il D.M. n. 188/2020 specifica che il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.

Ai fini dell'adeguamento ai criteri del D.M. n. 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dal 24 febbraio 2021, data di entrata in vigore del decreto medesimo, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, indicando le informazioni di cui all'art. 7, D.M. n. 188/2020, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-*bis* della parte II ovvero del titolo I, capo IV, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Nota: nelle more dell'adeguamento di cui sopra, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'Allegato 2, D.M. n. 188/2020, se presentano caratteristiche conformi ai criteri previsti dal decreto stesso, attestati mediante dichiarazione di conformità (come sopra indicato).

7.4 COMPETENZE

L'articolazione delle competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni è contenuta, rispettivamente, negli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificati dal D.Lgs. n. 116/2020) e attiene funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione di criteri, metodologie e di linee guida, pianificazione, controllo.

7.4.1 Accordi, contratti di programma, incentivi

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle

procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi **accordi e contratti di programma** con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria.

Gli accordi ed i contratti di programma, come previsto dall'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 hanno ad oggetto:

- a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
- c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
- d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
- h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- j) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma di cui sopra non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

→ **Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**

Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, l'art. 206-ter del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa stipulare appositi accordi e contratti di programma che hanno ad oggetto:

- a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa dell'UE;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- c) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242: 2013 e UNI EN 12620: 2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13: 2013, dal *post* consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
- d) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lett. a), b) e c).

Tali accordi possono essere stipulati con:

- le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
- enti pubblici;
- soggetti pubblici o privati;
- le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
- i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

Nota: ai sensi dell'art. 206-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabilisce con Decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui sopra, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. Il medesimo Decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Nota: per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-*bis* alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

→ Azioni premianti relative ad interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche

L'art. 206-*sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367: 2010 e dalla norma UNI 11532: 2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte (ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), con **punteggi premianti** per i prodotti contenenti materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7.5 GESTIONE DEI RIFIUTI: ASPETTI OPERATIVI

7.5.1 La responsabilità estesa del produttore

La Direttiva n. 2008/98/CE prevede che gli Stati membri possano adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una **responsabilità estesa del produttore**: ciò al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Tali misure possono includere:

- l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività;
- l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità alla gerarchia dei rifiuti (si veda il par. 1) e garantendo la protezione della salute umana nonché senza recare pregiudizio all'ambiente;
- misure per incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.